

Un quesito su nulla-osta forestale e nulla-osta paesaggistico

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Dal momento che i boschi e le foreste rientrano tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, è possibile configurare l'assorbimento dell'autorizzazione forestale nel nulla-osta paesaggistico?

Risposta: (a cura dell'avv. Valentina Stefutti): al quesito proposto non può che risponderci negativamente. Come suggerisce la lettura delle norme, e come ha più volte chiarito, sul punto, la giurisprudenza, sia di legittimità che amministrativa, mentre la disciplina normativa forestale (RDL n. 3267/1923) tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio. Ciò comporta che, per poter edificare in area gravata da vincolo forestale e paesaggistico, sia necessario acquisire i due provvedimenti, tra loro distinti, che risultano peraltro prodromici rispetto al rilascio del permesso di costruire, che resta di competenza comunale.

Pubblicato il 9 maggio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)